



UNC
CONSUMATORI.IT

Il guinzaglio per il cane può salvare la vita?

04 Febbraio 2020



L'importanza di **avere il cane sempre sotto controllo e di assicurarlo al guinzaglio**, quando si esce a passeggio, non deve mai essere sottovalutata. Lo ha confermato di recente anche la **Corte di Cassazione** (ordinanza n. 21772 del 29 agosto 2019), riconoscendo la **responsabilità della proprietaria di un cagnolino** che, azzuffandosi con un altro cane, **ha causato un incidente** risultato **fatale** per il proprietario di quest'ultimo. La signora aveva portato con sé per la strada il suo cagnolino, **senza mettergli il guinzaglio** e neppure la museruola. L'uomo, vittima dell'incidente, è morto dopo essere caduto mentre cercava di allontanare il suo cane dall'altro che lo stava aggredendo.

La Suprema Corte ha stabilito che tutti gli eventi conseguiti alla zuffa sono dipesi dall'aggressione iniziale, compiuta dal cane che non era assicurato al guinzaglio.

Infatti, **il comportamento rilevante dell'animale**, secondo i giudici, **si è manifestato quando lo stesso, non essendo al guinzaglio, ha potuto dirigersi verso l'altro**.

Il fatto che la vittima abbia poi, a sua volta, compiuto gesti che hanno influito su quanto

accaduto (l'uomo è scivolato a terra battendo la testa, nel tentativo di controllare il proprio cane) deve essere valutato secondariamente.

Cosa dice la legge

L'obbligo del guinzaglio è previsto espressamente nel [Regolamento di Polizia Veterinaria](#), che lo impone quando i cani si trovano **nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico. Se non sono tenuti al guinzaglio, i cani devono indossare una idonea museruola.**

Servono, inoltre, obbligatoriamente **sia la museruola sia il guinzaglio** per i cani condotti **nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto pubblico** (art. 83).

Inoltre, da alcuni anni, viene mantenuta in vigore in Italia **un'Ordinanza del Ministero della Salute** concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, che **obbliga** a condurre i cani utilizzando un **guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri**, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Sono escluse solo le aree per cani individuate dai Comuni.

È anche sempre opportuno verificare se, nel luogo in cui ci si trova, esista **un regolamento comunale**, che renda obbligatorio sul quel territorio l'uso di guinzaglio e/o museruola per i cani condotti nelle vie e nei luoghi aperti al pubblico.

Responsabilità civili e penali

Quando un animale causa qualche danno, la persona che ne è proprietario o detentore ne è responsabile e deve provvedere al **risarcimento**, secondo quanto previsto dall'art. 2052 del Codice civile, a meno che non riesca a provare che si sia trattato di un caso fortuito oppure che la colpa dell'accaduto sia da attribuire al danneggiato.

La Cassazione ha più volte sancito, a questo proposito, che *“la responsabilità resta imputata a chi si trova in relazione con l'animale perché ne è proprietario o perché ha comunque un rapporto di custodia sul medesimo”* (tra le ultime pronunce in tal senso, si veda la sentenza Cass. Civ. n. 19506 del 19/07/2019).

Bisogna tenere presente che **la responsabilità potrebbe essere addirittura di tipo penale** (art. 590 del Codice penale), nel caso in cui il cane provocasse **lesioni personali** (ad esempio con un morso a un bambino oppure facendo cadere un anziano).

Sempre il Codice Penale punisce, seppure con una sanzione di tipo amministrativo, **chi lascia liberi o non custodisce con le debite cautele** animali pericolosi da lui posseduti oppure ne affida la custodia a una persona inesperta (art. 672 del Codice penale).

Rischi per sé e gli altri

Lasciare il proprio cane libero, senza guinzaglio, per le strade o in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico è **un comportamento irresponsabile**, che può diventare molto pericoloso. **Molte norme lo vietano.**

La giurisprudenza più recente conferma che quando un cane ha **l'incontrollata possibilità** di dirigersi verso un altro cane e **scatenare una zuffa (sarebbe lo stesso se aggredisse, spaventasse o anche solo urtasse una persona)**, questo fatto **vale come**

causa di eventuali danni successivi.

Significa che un giudice potrà considerare il fatto che il cane fosse libero e senza guinzaglio come movente sia della situazione di pericolo sia del danno derivante da eventuali azioni compiute in conseguenza, per difesa o per reagire alla situazione e fronteggiarla adeguatamente.

Questo pone il proprietario dell'animale o il suo detentore nella condizione di doverne risponderne. Il prezzo potrebbe anche essere una vita umana.

Autore: Paola Fossati (animalidacompagnia.it)

Data: 4 febbraio 2020